

DETERMINAZIONE n. 26/R
In data 20/04/2011
prot

Comune di Salcedo
Provincia di Vicenza

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA
SERVIZI FINANZIARI-ELETTORALI-ISTRUZIONE-SOCIALI

**OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZIO DI CONSULENZA E
BROKERAGGIO ASSICURATIVO ALLA SOCIETA' GPA SPA.**

IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI FINANZIARI ELETTORALI-ISTRUZIONE-SOCIALI

RICHIAMATA la determinazione n. 119/R del 15/11/2005 con la quale veniva indetta gara per l'aggiudicazione del servizio di consulenza ed assistenza assicurativa (c. servizio di Brokeraggio) mediante pubblico incanto – procedura aperta – e veniva approvato il bando ed il capitolato speciale d'oneri nonché nominata la commissione di gara;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 15 del regolamento per la disciplina dei contratti del Comune, approvato con deliberazione di C.C. n. 03 del 27/01/1992 e che stabilisce che la Commissione per la scelta del contraente è comune come composizione per la due forme di appalto concorso e della concessione di opere pubbliche e si compone di 3 membri interni;

VISTO che il bando di gara è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Salcedo fino alla scadenza della presentazione delle domande ossia fino al 12/12/2005 ore 12,00;

CONSIDERATO che entro le ore 12,00 del 12/12/2005 non è pervenuta nessuna offerta;

DATO ATTO che il 02 Gennaio 2006 il Gruppo Interstudio sas con sede di Vicenza, con nota del 28/12/2005 ha presentato proposta per l'affidamento del servizio di Consulenza e Brokeraggio assicurativo per il periodo 01/01/2005 - 31/12/2005;

EVIDENZIATO che a seguito di attento esame è stato approvato che lo svolgimento dell'incarico risultava conforme alle esigenze del Comune di Salcedo;

RICHIAMATA la determinazione n. 09/R del 25/01/2006 con la quale è stato aggiudicato il servizio di consulenza e Brokeraggio Assicurativo al gruppo Interstudio sas con sede in Vicenza – Viale Milano per il periodo 01/01/2006-31/12/2010;

CONSIDERATO che a seguito di intercorse procedure di carattere fallimentari tale studio non risulta essere operativo del mercato;

ACCERTATO che le coperture assicurative in atto hanno scadenza nel mese di Aprile prossimo;

RITENUTO instaurare un nuovo rapporto di collaborazione fiduciario con altro operatore economico specifico del settore per garantire la copertura del servizio;

ACQUISITA allo scopo la disponibilità della società GPS S.p.A. con sede legale a Milano in Via Melchiorre Gioia n. 124, iscritto nella sezione B del registro Unico degli Intermediari Assicurativi con numero di iscrizione B00098643, ed ufficio operativo in Vicenza in Viale San Lazzaro n. 118;

DATO ATTO che tale società, in possesso dei requisiti necessari, ha fatto pervenire in data 24/03/2011 un'offerta di brokeraggio ed uno schema di disciplinare di incarico professionale di consulenza in materia di rischi e coperture assicurative;

RAVVISATA l'opportunità di dover procedere all'affidamento diretto, del servizio in base alle seguenti considerazioni:

- l'urgenza è stata determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, ed è necessario

procedere all'affidamento diretto al fine di scongiurare situazioni di scoperto assicurativo per tutto il patrimonio Comunale;

- l'incarico in questione pur rivedendo alcuni dei caratteri tipici dell'appalto di servizi disciplinato dal D. lgs n. 163/2006 si configura principalmente in incarico professionale di fattispecie particolare "intuitu personale" basato sulla fiducia che l'Ente ripone in un determinato professionista, al quale la struttura imprenditoriale fornisce un mero supporto logistico per l'esercizio di una attività connotata da un contenuto tecnico in quanto l'attività del Broker:
 - a) consiste nella identificazione e valutazione dei rischi per cui l'ente richiede un copertura assicurativa, negli accorgimenti tecnici atti a ridurre il rischio e quindi i costi assicurativi, nell'analisi delle tipologie esistenti per suggerire al Comune la soluzione più idonea tra la conservazione, modificazione sostituzione o stipulazione di polizze nuove, si adatta alle esigenze del Comune che all'interno della sua organizzazione non disposizione di personale avente le necessarie ed idonee professionalità per formulare proposte operative che richiedono conoscenza di economia, di diritto civile e diritto delle assicurazioni;
 - b) si esplica quindi quale manifestazione di una prestazione d'opera professionale, ed il relativo contratto può essere ricondotto al contratto d'opera intellettuale (disciplinato dagli articoli 2299 e seguenti del Codice Civile), per cui il ricorso alle prestazioni del broker può legittimamente avvenire attraverso un affidamento diretto, in base all'istituto dell'"intuitu personale", poiché solo l'affidamento diretto rispetta il collegamento tra la personalità dell'opera, l'infungibilità della prestazione e la fiducia risposta in un determinato professionista scelto per le sue qualità professionali, non suscettibili di essere spersonalizzate o quantificate ed immesse in una procedura di gara;
 - c) la tesi "dell'intuitu personale" non avviene meno neppure se l'attività è esercitata in forma di impresa, in quanto l'elemento fiduciario è implicato nel principio della personalità dell'incarico svolto dalla persona fisica iscritta all'Albo professionale, mentre il supporto della struttura societaria offre solo ulteriori garanzie di gestione di un progetto assicurativo di grandi dimensioni;
- l'incarico non comporta alcun onere diretto, né presente né futuro, per il Comune poiché l'attività del broker sarà remunerata secondo consolidata consuetudine di mercato, dalle compagnie assicuratrici, con le quali verranno stipulati o rinnovati i contratti assicurativi, sotto forma di commissioni calcolate in percentuale dei premi al lordo delle imposte versate dall'Ente e pertanto la collaborazione del Broker appare oltre modo più utile a questa Amministrazione per la NON ONEROSITA' della sua opera;

RITENUTO, per le motivazioni sopra espresse, di procedere all'affidamento diretto dell'incarico per l'espletamento del servizio di brokeraggio assicurativo per anni uno a decorrere dalla data di sottoscrizione del disciplinare;

ACCERTATA la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria art. 151, comma 4[^] del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali".

VISTO il Decreto Legislativo nr. 267/2000;

VISTO il Decreto Leg.vo n. 163/2006;

VISTO lo Statuto del Comune;

VISTO il Regolamento di Contabilità Comunale;

VISTO il regolamento per la disciplina dei contratti del Comune;

RITENTUA la proprie competenza a' sensi del provvedimento Sindacale n. 02 del 28/12/2010;

D E T E R M I N A

1. Di affidare alla società GPA S.p.A con sede legale a Milano in Via Melchiorre Gioia n. 124, iscritto nella sezione B del registro Unico degli Intermediari Assicurativi con numero di iscrizione B00098843, ed ufficio operativo in Vicenza in Viale S. Lazzaro n. 118 per ani uno a decorrere dalla data di sottoscrizione del disciplinare di incarico allegato al presente attico quale parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che l'incarico non comporta alcun onere a carico dell'Ente in quanto le provvigioni spettanti al broker sono ricomprese nel costo delle varie polizze assicurative sottoscritte o da sottoscrivere con le varie compagnie di assicurazione;
3. di approvare il disciplinare di incarico allegato sub A) al presente provvedimento.

Fatto, letto e sottoscritto.

IL RESPONSABILE. DELL' AREA SERVIZI FINANZIARI-
ELETTORALI-ISTRUZIONE-SOCIALI

f.to (M.C. DALLA VALLE)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N...65.....reg. pubblicazione

La presente determinazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio per dieci giorni da oggi.

Lì 26 apr. 2011

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to (ANDREATTA Dott.ssa Nadia)

COMUNE DI SALCEDO (VI)

E' copia conforme all'originale ad uso

Amministrativo.

SALCEDO, lì 26 APR. 2011_____

FUNZIONARIO INCARICATO

Disciplinare d'incarico per l'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo

Tra

Il con sede a, Via
....., codice fiscale,
partita IVA, in persona del
.....,

e

Il Broker GPA S.p.A., con sede legale a Milano, Via Melchiorre Gioia n.124,
iscritto nella sezione B del R.U.I. (Registro Unico degli Intermediari Assicurativi)
con numero di iscrizione B00098643, codice fiscale e partita IVA 10058820159,
in persona del suo Amministratore Delegato e Legale Rappresentante, Signor
Umberto Occhipinti, nel prosieguo denominato Broker,

si conviene e stipula quanto segue.

1. Oggetto del servizio

Il servizio ha per oggetto l'espletamento da parte del Broker di attività di
consulenza ed assistenza per la predisposizione, la gestione e l'esecuzione dei
contratti assicurativi interessanti il -----, e comprende le
seguenti attività specialistiche:

- a. analisi preliminare dei rischi in capo al -----, ai suoi dirigenti e/o
funzionari e delle relative coperture assicurative;
- b. eventuale presentazione di un progetto di ristrutturazione dei servizi
assicurativi del ----- in base alle sue effettive e molteplici
esigenze;
- c. collaborazione e assistenza nel collocamento delle coperture assicurative e, in
particolare, predisposizione dettagliata dei capitolati con i relativi massimali,
le clausole specifiche da introdurre nei contratti, i premi da sottoporre a
concorrenzialità, la lettera invito e/o il bando da utilizzarsi per l'espletamento
delle gare di appalto da espletarsi ai sensi di legge;
- d. collaborazione e assistenza nella gestione amministrativa e tecnica dei
contratti di assicurazione e ciò sia per i contratti stipulati con la collaborazione
del Broker e sia per quelli già in corso alla data di sottoscrizione del presente
"disciplinare";
- e. gestione per conto del ----- di tutte le polizze stipulate a seguito
delle procedure concorsuali, nonché di tutti i contratti in essere; esecuzione e
gestione delle polizze con preventiva segnalazione delle scadenze ed
adempimenti a garanzia della piena efficienza amministrativa;
- f. assistenza e gestione di eventuali sinistri, anche quando il -----
venga a trovarsi nella veste di danneggiato e anche quando detti sinistri, pur

riferentisi a epoca precedente, non siano stati ancora definiti alla data di sottoscrizione del presente 'disciplinare';

- g. riscossione dei premi assicurativi e trasmissione degli stessi alle Compagnie Assicuratrici entro i termini necessari a garantire al ----- la continuità della copertura assicurativa;
- h. segnalazione di nuove e/o diverse esigenze assicurative che dovessero eventualmente emergere nel proseguo del rapporto;
- i. redazione di una relazione annuale sulla congruità ed efficacia delle coperture assicurative in essere.

L'elenco delle sopra menzionate attività non ha carattere esaustivo e non esime il Broker dal compiere ulteriori adempimenti necessari a soddisfare in ogni modo eventuali esigenze peculiari del -----, in relazione alla gestione dei propri contratti assicurativi.

2. Polizza assicurativa a garanzia della responsabilità professionale del Broker

Il Broker dichiara di essere assicurato contro i rischi di responsabilità professionale verso terzi della Impresa nonché dei suoi dipendenti e/o collaboratori, anche occasionali, con polizza assicurativa di massimale non inferiore a quello disposto dall'ISVAP, e si impegna a tenere in essere detta polizza, o altra equivalente, per tutta la durata dell'incarico.

3. Divieti e obblighi a carico del broker

Al Broker viene espressamente vietato:

- A. di assumere qualsiasi iniziativa che non sia stata preventivamente concordata con il -----;
- B. di stipulare o sottoscrivere atti e/o contratti che possano in qualche modo impegnare il ----- senza il suo preventivo, esplicito, consenso;
- C. cedere il servizio, in tutto o in parte, in subappalto.
- D. Il broker dovrà svolgere l'incarico nell'interesse del ----- osservando tutte le indicazioni e richieste che l'ente stesso fornirà. Dovrà in particolare osservare l'obbligo di diligenza nello svolgimento del servizio, oltre a garantire la completezza e fattibilità delle sue proposte in ogni fase.
- E. Sono a carico del broker tutte le spese ed oneri accessori connessi e conseguenti all'espletamento dell'incarico, nonché i rischi connessi all'esecuzione dell'incarico stesso.
- F. Il ----- ha diritto al risarcimento di eventuali danni subiti, tenuto conto della natura dell'incarico, nei termini previsti dal D. Lgs.209/2005.

4. Compensi del Broker

I compensi del Broker, come da consuetudine di mercato, resteranno a intero ed esclusivo carico delle compagnie di assicurazione e, pertanto, nulla sarà dovuto dal ----- al Broker per le attività previste dal presente disciplinare né a titolo di compenso né a qualsiasi altro titolo.

5. Obblighi a carico del -----

Il -----, da parte sua, si impegna e obbliga a:

- a) non stipulare né sottoscrivere atti e/o contratti riguardanti i propri servizi assicurativi senza aver prima consultato il Broker;
- b) inserire la “clausola broker” nei capitolati che verranno messi in gara per il collocamento delle coperture assicurative del
- c) fornire al Broker la collaborazione del proprio personale nonché tutti gli atti e i documenti necessari per il puntuale e completo disbrigo di formalità e obblighi riguardanti il suddetto servizio.

6. Prerogative del -----

Restano di esclusiva competenza del -----:

- a) la valutazione e la decisione di merito sulle varie proposte formulate dal Broker;
- b) la decisione finale sulle coperture assicurative da adottare;
- c) l'adozione degli atti amministrativi e dei capitolati speciali da utilizzare per l'appalto, nelle forme di legge, delle coperture assicurative di cui necessita il -----;
- d) la sottoscrizione di tutti gli atti e documenti contrattuali, compresi quelli relativi alla liquidazione di eventuali sinistri.

7. Pagamento dei premi

Il pagamento dei premi relativi ai contratti stipulati, prorogati e/o rinegoziati a partire dalla data di conferimento dell'incarico, avverrà esclusivamente per il tramite del Broker il quale si impegna e obbliga a versarli alla compagnia interessata, in nome e per conto del -----, nei termini e modi convenuti con la compagnia stessa.

In ordine alla efficacia temporale delle varie garanzie assicurative, in mancanza di quietanza o di attestato di pagamento da parte del Broker e/o da parte della Compagnia assicuratrice, faranno fede esclusivamente le evidenze contabili del ----- e, pertanto, il mandato di pagamento fatto a favore del Broker sarà ritenuto, a tutti gli effetti, come quietanza liberatoria per il ----- stesso.

8. Responsabilità per il versamento dei premi assicurativi

Gli effetti conseguenti ad eventuali ritardi nel versamento dei premi alle Compagnie assicuratrici sono interamente ed esclusivamente imputabili al Broker, restando in tal modo sollevato il ----- da ogni responsabilità nei riguardi delle Compagnie stesse e verso i terzi eventualmente danneggiati.

9. Responsabilità per inadempimento e risoluzione anticipata

Qualora l'incarico non sia espletato in conformità al presente capitolato, il -----
----- si riserva di risolvere il contratto dandone avviso al Broker con semplice raccomandata a.r..

La risoluzione del rapporto avrà effetto dal novantesimo giorno successivo alla ricezione della suddetta raccomandata da parte del Broker.

10. Durata dell'incarico

L'incarico viene affidato per la durata di anni e, precisamente, dal
..... al

Alla naturale scadenza dell'incarico il si riserva la facoltà di rinnovarlo per un eguale periodo.

In caso di scadenza naturale o anticipata dell'incarico, il broker su richiesta dell'ente, si impegna ad assicurare la prosecuzione dell'attività per un periodo massimo di 120 giorni al fine di consentire il graduale passaggio di competenze, all'amministrazione, ovvero al nuovo broker.

L'incarico cesserà in ogni caso di produrre i suoi effetti, con decorrenza immediata, qualora venga meno l'iscrizione nel R.U.I. di cui all'art.109 del D. Lgs.209/2005.

11. Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

Il Broker assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

A tal fine si impegna a comunicare alla Stazione Appaltante il conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, e tutte le eventuali variazioni.

Infine, per consentire l'esercizio della verifica di cui all' art. 3 comma 9 della citata legge, il Broker si obbliga a comunicare alla Stazione Appaltante gli eventuali contratti sottoscritti con subappaltatori e subcontraenti

12. Foro competente

Per eventuali controversie sarà competente esclusivamente il foro di -----.

Luogo, data

L'Ente

Il Broker